COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TRABUCCHI: Modificazione alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2215) 597

PRESIDENTE 597, 598
TESAURO 597, 598
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 598
CAPALOZZA. 598
FACCHIN 598

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ELKAN ed altri: Istituzione del tribunale di Rimini. (2398) 599

PRESIDENTE 599, 600, 601
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 599, 601
CAPALOZZA. 600, 601
LUCIFERO 600, 601
FORMICHELLA 600
BREGANZE 600
FACCHIN 600
CAVALLARI VINCENZO 600, 601
MADIA 601

Votazione segreta:

PRESIDENTE 601

La seduta comincia alle 9,40.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: Modificazione alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (2215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 aprile 1956.

Il comitato all'uopo nominato aveva presentato una serie di emendamenti che furono esaminati nell'ultima seduta della nostra Commissione. A sua volta l'onorevole Martuscelli presentò altri emendamenti al testo del comitato. Il governo, dopo aver riesaminato tutta la questione, avrebbe intenzione di presentare un nuovo testo.

TESAURO. Signor Presidente, di fronte ad un nuovo testo che ripeterebbe integralmente e sostanzialmente tutta una situazione già prospettata dall'Avvocatura dello Stato, noi vorremmo pregarla di rinviare la discussione, per permetterci di andare in profondità e di prendere chiara posizione in merito. L'Avvocatura dello Stato vuole irrigidirsi in una formulazione relativa ai vizî di notificazione che sarebbe inopportuno introdurre in una riforma legislativa: questo si può fare in una comparsa conclusionale, ma non in una riforma legislativa. Con tutta la deferenza e con

tutto il rispetto che si deve alla rappresentanza dello Stato, noi riteniamo che vi è un limite oltre il quale non si può andare. Le sarei grato pertanto se volesse metterci in condizione di affrontare la discussione in profondità.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio; si potrebbe rinviare l'esame della materia al comitato stesso perché venga con nuove conclusioni o con la conferma delle precedenti.

PRESIDENTE. L'Avvocatura dello Stato eccepisce sempre la questione del vizio della notifica; viceversa il comitato con i suoi lavori aveva affrontato profondamente i problemi del regime delle notifiche e quindi degli organismi, delle autorità e delle competenze organiche, stabilendo il principio di carattere generale per cui gli atti avrebbero dovuto essere notificati in persona dell'autorità o ente che abbia emanato l'atto impugnato. C'è quindi un dissenso che tocca la sostanza. Mi pare che le posizioni sul problema ormai siano sufficientemente chiarite.

TESAURO. Io voterei il testo già concordato e pregherei l'onorevole Martuscelli di non insistere nei suoi emendamenti per non dare l'avvio a quest'altra soluzione che ci si prospetta.

CAPALOZZA. Vorrei brevemente osservare che le preoccupazioni dell'onorevole Tesauro sono quanto mai fondate. Di fronte al pericolo della presentazione di un nuovo testo che mette nuovamente in discussione tutto il nostro lavoro, concordo con quanto è stato prospettato dall'onorevole Presidente sulla necessità di procedere al più presto ad una soluzione, e pertanto propenderei per la tesi dell'onorevole Tesauro, favorevole ad approvare il testo del comitato ristretto.

TESAURO. A questo testo potrebbe essere apportata qualche modifica, come la sostituzione, nell'articolo 1, della parola « devono » con l'altra « possono »; oppure si potrebbe usare l'espressione ancora più propria: « sono notificate ».

PRESIDENTE. In questo modo creeremmo maggiori difficoltà e parecchie incertezze.

TESAURO. Allora lasciamo le cose come stanno senza procedere ad altre modifiche.

PRESIDENTE. Io non sarei favorevole al rinvio. Ormai le posizioni sono chiare: il comitato ristretto ha esaminato la questione, la Commissione è tornata a riunirsi, l'Avvocatura dello Stato ha avuto tutta la possibilità di fare presente la sua posizione, il comitato ha mantenuto fermo il suo testo, e la Commissione si è orientata nel senso del comitato. A questo punto c'è stato un nuovo incontro con l'Avvocatura dello Stato; ma non possiamo andare a discutere fuori della sede e dell'organo competente – che è la Commissione – ed io inviterei pertanto a procedere e decidere.

FACCHIN. Siamo tutti d'accordo su questo punto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il comitato propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono avanti alle giurisdizioni amministrative e speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio e in persona dell'autorità od ente che ha emanato l'atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità ».

L'onorevole Martuscelli propone di sostituire l'espressione « devono essere notificati » con l'espressione « possono essere notificati ». Pongo in votazione questo emendamento dell'onorevole Martuscelli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta Trabucchi che è stato accolto nel testo del Comitato:

« L'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato ».

(*È approvato*).

Il Comitato propone il seguente nuovo testo dell'articolo 3:

« L'articolo 52 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono essere fatte, ferme le norme di compe-

tenza di cui al titolo I, all'autorità od ente che ha emanato il provvedimento od atto impugnato o che ha tenuto il comportamento di cui si contesta la legittimità e nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria competente secondo le norme ordinarie del Codice di procedura civile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il comitato propone poi di aggiungere il seguente articolo 4:

« Allorché l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'errore di identificazione della persona, autorità od ente cui l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato che rappresenta l'Amministrazione dello Stato e la conseguente nullità dell'atto o provvedimento impugnato, ha obbligo di farlo nella prima udienza indicando contemporaneamente la persona, autorità od ente cui l'atto in questione andava notificato.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato propone il seguente nuovo testo dell'articolo 5 che riproduce l'articolo 4 della proposta Trabucchi:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso anche quando l'eccezione di nullità di un atto di notifica sia stata già sollevata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Infine l'onorevole Martuscelli propone i seguenti due articoli aggiuntivi, do lettura dell'articolo 5-*bis*.

« Le nullità di cui all'articolo 11 ultimo comma del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, vanno considerate quali nullità della sola notifica agli effetti delle norme ordinarie del codice di procedura civile ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 5-*ter*:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso anche in relazione agli effetti già verificatesi, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Elkan ed altri: Istituzione del tribunale di Rimini. (2398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Elkan, Bersani, Colitto, De Vita, Manzini, Martoni, Salizzoni, Simonini, Di Giacomo: « Istituzione del tribunale di Rimini ».

Ha chiesto innanzi tutto la parola il rappresentante del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Faccio presente che dopo la proposta di legge dell'onorevole Elkan ed altri, relativa alla istituzione del tribunale di Rimini, è stata presentata da altri colleghi la proposta per l'istituzione del tribunale di Prato, mentre al Senato ne sono state presentate due relative all'istituzione della Corte di appello a Sassari ed a Campobasso. Il ministro della giustizia è seriamente preoccupato della questione e teme che la discussione di uno dei problemi lasci aperti tutti gli altri, per cui ritiene necessario procedere al loro esame attraverso una discussione unica al fine di poter vedere quali proposte hanno ragioni obiettive, fondate, e quali, invece debbono essere scartate dall'inizio. Discuterle singolarmente potrebbe portare a conclusioni diverse.

Una seconda osservazione che debbo fare è che nel momento in cui sorgono nuovi tribunali o nuove Corti d'appello, automaticamente vengono a togliersi altrettanti uffici presso altre sedi (per Rimini si pensa di togliere una delle sezioni di Forlì); e ciò perché i provvedimenti sono collegati gli uni agli altri. Evidentemente il sorgere del tribunale di Prato porterebbe a riduzioni di uffici a Firenze; la Corte d'appello a Campobasso vorrebbe dire lo spegnersi o il chiudersi di altri uffici in modo correlativo nelle sedi vicine. Questa serie di questioni ha fatto sì che il governo deve chiedere un ulteriore rinvio al fine soprattutto di poter esaminare in un quadro d'insieme le diverse proposte per affrontare unitariamente il problema.

PRESIDENTE. Io sono personalmente favorevole alla proposta Elkan, perché ritengo che l'istituzione del tribunale di Rimini si fondi su solide ragioni. Non posso però non rendermi conto delle giuste preoccupazioni che sono state espresse dal rappresentante del governo.

CAPALOZZA. Pur comprendendo la validità delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, il nostro gruppo ritiene che la proposta Elkan sia matura per essere accolta. Il tribunale di Rimini è un problema particolarmente sentito e non come generica aspirazione, ma perché fondato su motivi di ordine giuridico, morale, e territoriale. Non penso che si possa collegare la proposta della sua istituzione, che risale al 14 luglio 1956 e che è stata avanzata dai deputati di vari partiti della regione emiliano-romagnola alle analoghe richieste presentate da deputati di altre zone relative all'istituzione di tribunali o addirittura di Corti d'appello in altre regioni d'Italia. Per queste considerazioni sarei del parere di procedere alla discussione e alla approvazione del provvedimento.

LUCIFERO. Io credo che, indubbiamente, la questione di Rimini possa considerarsi matura; sono però dell'opinione che tutta la materia debba essere affrontata con una visione organica. Sarei quindi d'accordo con la proposta del governo, ma vorrei che il governo stesso si impegnasse a sollecitamente presentare un disegno di legge che implichi la revisione organica delle circoscrizioni.

FORMICHELLA. Anche io, signor Presidente, ero venuto qui deciso e disposto a votare per la istituzione del tribunale di Rimini, della quale riconosco la validità. Debbo però accedere alla richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario, perché mi appare logico e giusto che tutta materia venga esaminata in blocco. Quindi, per ragioni non dissimili da quelle che già avevamo sostenuto quando si discuteva il problema non troppo diverso dell'istituzione della provincia di Isernia, e che trovano aderenza nella richiesta fatta oggi dal Sottosegretario, siamo d'accordo per il rinvio.

BREGANZE. Ho letto con attenzione la proposta del collega Elkan e non sottovaluto i motivi di varia natura che militano a favore della istituzione del tribunale di Rimini; non posso però dissociare la mia osservazione per Rimini da quella più vasta che abbraccia tutta la materia. Riterrei che si debba fare un esame completo delle questioni da parte di un apposito comitato.

FACCHIN. Io mi sono reso perfettamente conto delle ragioni che sono state avanzate dal rappresentante del governo circa la situazione del complesso degli uffici giudiziari. Però penso che il problema dell'istituzione del tribunale di Rimini non possa in nessuna maniera essere collocato fra gli altri casi dei quali si è fatto cenno. Ci troviamo di fronte ad una situazione che è già matura da diversi anni, cioè di fronte ad una città che per la sua posizione geografica, per il suo sviluppo turistico, per il volume degli affari necessita di un tribunale perché non è ammissibile che quello di Forlì debba svolgere il lavoro giudiziario che per la maggior parte spetterebbe alla nuova circoscrizione di Rimini. Si tratta di un problema maturo e che avrebbe dovuto essere esaminato già da tempo.

Per quanto riguarda le altre situazioni, i rilievi del governo sono giusti, ma il problema del riesame di tutte le altre circoscrizioni è molto grosso e non sarà facilmente risolubile, perché ci troviamo di fronte a tribunali istituiti in data antica, che hanno grandi tradizioni, mentre le città in cui hanno sede sono andate a mano a mano perdendo importanza e voi sapete benissimo che quando dobbiamo affrontare il problema della soppressione di tribunali sorgono difficoltà talmente grandi che spesso non si riesce a superare. Ora, sarebbe poco opportuno collegare i due problemi, perché ciò farebbe trascinare troppo in lungo l'istituzione del tribunale di Rimini. Per queste ragioni penserei che noi dovremmo procedere e decidere sulla proposta di legge Elkan, formulando eventualmente un ordine del giorno per invitare il governo a disporre una revisione delle circoscrizioni.

CAVALLARI VINCENZO. La proposta del Sottosegretario è una proposta che noi tutti in astratto condividiamo, essendo opportuno esaminare il problema di Rimini nel quadro degli altri problemi analoghi.

La nostra esperienza in materia ci insegna che tutte le volte che si è acceduto a proposte del genere, il rinvio per ottenere che il governo esaminasse determinate situazioni da un punto di vista generale si è risolto in una reiezione del problema stesso. È questa osservazione di carattere pratico – e non già quella della scarsa bontà della tesi del governo – che ci costringe a chiedere la prosecuzione della discussione.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha ricordato che vi sono altre proposte in atto. Due riguardano l'istituzione di nuove Corti d'appello o di sezioni staccate; un'altra proposta riguarda la istituzione del tribunale di Prato.

Siccome il problema relativo all'istituzione di Corti d'appello o di sezioni staccate deve essere considerato con criteri diversi da quello relativo alla istituzione di nuovi tribunali, io direi di esaminare solo le proposte che riguardano i tribunali a Rimini e a Prato: ciò potrebbe essere fatto nella settimana prossima.

LUCIFERO. Non credo che risolveremo il problema discutendo insieme le due proposte relative all'istituzione dei tribunali di Rimini e di Prato. Proporrei invece di dare un termine al governo – che potrebbe essere di due mesi – entro il quale dovrebbe presentare le sue proposte relative all'istituzione di questi tribunali.

PRESIDENTE. Onorevole Colleghi, l'invito al governo di presentare proposte di legge in materia, significa rinviare indefinitivamente la soluzione della questione. Se c'era una sede adatta per risolvere il problema dell'istituzione di nuovi tribunali, essa era la delega, ma quando il Parlamento approvò la legge di delega al Governo per l'emanazione di nome relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ebbe precisa cura di attribuire una certa delega per gli uffici giudiziari minori escludendo qualsiasi potere di intervento del governo nell'istituzione o nella soppressione di tribunali. È evidente che di fronte a simili manifestazioni di volontà della Camera, come potrebbe il governo fare delle proposte concrete in ordine all'istituzione di nuovi tribunali? Mi pare che sia compito della nostra Commissione di esaminare obiettivamente le varie situazioni.

Per quanto riguarda Rimini c'è una situazione di fatto, c'è una proposta di legge che pende da parecchio tempo, e c'è un orientamento fondamentalmente favorevole all'istituzione del tribunale in quella città. Ora si è sovrapposta una nuova richiesta relativa alla istituzione del tribunale di Prato. Siccome l'esame della proposta relativa all'istituzione del tribunale di Prato non si protrarrà per tanto tempo io credo che la Commissione sia in grado di decidere con una certa sollecitudine dei due provvedimenti. Quindi propongo un brevissimo rinvio perché la nostra Commissione possa dire il suo punto di vista.

MADIA. La proposta che riguarda Prato deve ancora seguire il suo iter; quella di Rimini invece ha già ottenuto il parere della IV Commissione (finanze e tesoro). Se vogliamo discuterle insieme non sarà certo possibile farlo la settimana ventura, essendo necessario che la proposta riguardante il tribunale di Prato sia completata. D'altra parte la posizione di Rimini è del tutto diversa; non vi è interdipendenza, non v'è pericolo che creando il tribunale di Rimini si possa pregiudicare la situazione di Prato. Io credo perciò che si dovrebbe procedere oltre nella discussione.

SCALFARO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si potrebbe trovare una via intermedia esaminando questa proposta in sede referente e rinviandone l'approvazione all'assemblea. In questo modo il governo avrebbe quel minimo di tempo necessario per esaminare insieme le proposte pendenti.

CAPALOZZA. Debbo confermare le brevissime osservazioni fatte in principio e dichiarare che noi non possiamo essere d'accordo con questa procedura che unisce questioni completamente diverse quali sono quelle dei tribunali di Rimini e di Prato e delle Corti d'appello di altre città. Riguardo, poi, al particolare problema di Rimini l'*iter* legislativo è già notevolmente avanzato perché abbiamo avuto il parere favorevole della IV Commissione (finanze e tesoro). Non c'è davvero alcuna giustificazione per poter unire provvedimenti del tutto diversi.

Se il Sottosegretario vuole ottenere il rinvio deve chiedere formalmente la rimessione all'Assemblea della proposta di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se faccio richiesta formale, non c'è più bisogno di adesione. Io ho anticipato un'eventuale possibilità che è nell'esercizio del diritto del Governo, per sentire quali potevano essere i pareri della Commissione.

CAPALOZZA. Noi siamo contrari.

PRESIDENTE. Di fronte all'ipotesi di un'eventuale rimessione in aula su richiesta del governo per la giusta preoccupazione che non si possono risolvere separatamente dei problemi, non sarebbe opportuno prendere una risoluzione definitiva alla prossima seduta?

CAVALLARI VINCENZO. Non siamo d'accordo su tale rinvio. Il governo non potrà trovarsi, fra pochi giorni, di fronte a una situazione diversa da quella di oggi.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Modificazione alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (2215):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli 32
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amiconi, Baldassari, Ballesi, Bardanzellu, Baresi, Bottonelli, Breganze, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Facchin, Floreanini Gisella, Formichella, Foschini, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Guerrieri Emanuele, Iozzelli, La Rocca, Madia, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Musolino, Perlingieri, Petrilli, Riccio Stefano, Rocchetti, Schirò, Silvestri, Tosato.

È in congedo:

Viviani Arturo.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI